

**Modifica importi contributo finalizzato per prestazioni di ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRETTA (assegno di cura) per sostegno alle responsabilità di cura della famiglia e alla prevenzione dell'istituzionalizzazione dell'anziano > 65 anni non autosufficiente stabiliti con Delibera della Conferenza dei Sindaci integrata della Zona Livornese n. 7 del 20/5/2016**

**SCHEDA: Assegno di Cura**

Il contributo è così differenziato:

a) Fino a €150,00/mese agli utenti con valore ISEE fino a € 15.000,00 per mantenimento a domicilio della persona non autosufficiente \_senza alcuna dimostrazione delle spese sostenute;

b) da € 225,00 a €375,00/mese agli utenti con un valore ISEE fino a €15.000,00 nel caso di spese dimostrabili afferenti a:

1) Assunzione con regolare contratto di assistente personale da comprovare mediante la presentazione del contratto di assunzione e delle buste paga mensili relative al periodo di liquidazione del contributo;

2) Rette relative a prestazioni di carattere semiresidenziale presso strutture accreditate;

3) Acquisto voucher per prestazioni di assistenza personale con presentazione delle relative ricevute di acquisto.

Gli importi di cui al punto b) saranno differenziati secondo le seguenti fasce di ISEE e secondo la situazione socio sanitaria della persona non autosufficiente risultante dall'iso gravità attribuita in sede di U.V.M:

- € 375,00/mese agli utenti con ISEE di valore inferiore o uguale a € 7.500,00 e con isogravità di livello 4 o 5;
- € 300,00/mese agli utenti con ISEE di valore compreso tra € 7.501,00 a €15.000,00 e con isogravità di livello 4 o 5
- 225,00/mese agli utenti con ISEE di valore inferiore o uguale a €7.500,00 con isogravità di livello 3.

**Modifica importi contributo finalizzato per servizio di ASSISTENZA DOMICILIARE DIRETTA stabiliti con Delibera della Conferenza dei Sindaci integrata della Zona Livornese n. 7 del 20/5/2016**

**SCHEDA: Servizio di Assistenza Domiciliare Diretta**

**Compartecipazione:**

La fruizione del servizio comporta il pagamento della compartecipazione al costo orario della prestazione calcolato al momento della attivazione sulla base dell'ISEE socio sanitario di cui all'art. 6 del DPCM 159/2013.

Non si procederà ad attivare il servizio in assenza di certificazione ISEE e sottoscrizione dell'accettazione della compartecipazione da parte dell'utente o da un suo tutore/amministratore di sostegno/care giver.

In caso di attivazione di urgenza, se dopo 60 giorni non sarà presentato l'ISEE e sottoscritta la compartecipazione, si procederà ad applicare la tariffa massima che sarà soggetta a conguaglio una volta presentata la certificazione ISEE.

Verrà richiesta la compartecipazione da parte dell'assistito nella quota massima prevista per la prestazione o per l'insieme delle prestazioni erogate, qualora lo stesso decida di non essere soggetto a valutazione della propria situazione economica.

**La compartecipazione è stabilita sulla base delle seguenti fasce di valori ISEE:**

	Valori ISEE		compartecipazione	
Fasce	da	fino a		
1	€ 0	€ 7.500,00	esenzione	
2	€ 7.500,01	€ 10.000,00	€ 1,00	
3	€ 10.000,01	€ 15.000,00	€ 2,00	
4	€ 15.000,01	€ 20.000,00	€ 4,00	
5	€ 20.000,01	€ 25.000,00	€ 6,00	
6	€ 25.000,01	€ 30.000,00	€ 8,00	
7	€ 30.000,01		€ 10,00	

La compartecipazione alla spesa del servizio di Assistenza Domiciliare diretta è derogata qualora :

- la mancata erogazione del servizio ~~non~~ rappresenti un pericolo per la salute o per la dignità personale dell'interessato
- il servizio venga attivato a seguito di pronuncia da parte dell'Autorità Giudiziaria
- il servizio sia organizzato per il supporto di alunni h nelle scuole
- il servizio sia attivato in via straordinaria ed urgente dovuta a circostanze sanitarie e sociali che rendono impossibile l'assistenza da parte dei familiari

Nel caso di mancato pagamento, la prestazione assistenziale che non rientri nella casistica citata sarà interrotta (previa messa in mora dell'interessato) e saranno intraprese le procedure necessarie per il recupero di quanto dovuto all'Amministrazione Comunale.